



Prot.0659/SR-  
Palermo 12 novembre 22'

ALLA DIREZIONE  
CASA CIRCONDARIALE  
**CATANIA - PIAZZA LANZA**

AL PROVVEDITORE REGIONALE  
AMMINISTRARZIONE PENITENZIARIA SICILIA  
**PALERMO**

e,p,c

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE  
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA  
**ROMA**

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE  
UILPA POLIZIA PENITENZIARIA  
**CATANIA**

**Oggetto:**Casa Circondariale CATANIA PIAZZA LANZA- PROTOCOLLO D'INTESA LOCALE  
**inserimento materie oggetto di contrattazione/esame congiunto**  
**violazione DPR.164/2002 - A.Q.N - P.I.R -**

**Egregio Direttore,**

abbiamo letto con attenzione i verbali e le risultanze degli incontri a tavolo separato per la scrittura del nuovo P.I.L di Catania- Piazza Lanza.

Nella bozza del cartello c.d maggioritario risultano inserite materie che violano i principi di cui al Dpr.164/2002, dell'A.Q.N e finanche al vigente P.I.R.

Ci riferiamo ai tempi di rotazione e mobilità del personale, addirittura anche materie afferenti l'organizzazione del lavoro, che sono stati introdotti in un P.I.L che decretano la violazione dell'art. 3 commi 1 e 2, del P.I.R.

Infatti il P.I.R deve tenere conto dei limiti imposti dalle norme principali, che limitano siffatto strumento alle materie di cui all'articolo 25, comma 5, lettere c),f),g),h),l) del DPR. 164/2002.

Inoltre, lo stesso P.I.R nasce per cercare di conferire uniformità di indirizzo applicativo, prendendo in considerazione le materie di cui all'art. 8 commi 4 et 5 dell'A.Q.N.

Non dimentichiamo inoltre che all'art. 2 del P.I.R al comma 1 è chiarito senza dubbi di interpretazione le materie oggetto di esame.

In realtà il comma 2 del P.I.R precisa che le materie di cui al comma 1 devono essere prese in esame al fine di elaborare criteri, modalità, e procedure di maggior dettaglio in funzione alle esigenze della regione al fine di conferire uniformità di indirizzo applicativo alla contrattazione decentrata in sede periferica.

Purtroppo in quel di Catania Piazza-Lanza sono stati violati questi principi basilari, infatti per la UILPA Polizia Penitenziaria Catania in sede di incontro locale è stato illegittimo inserire tempi di rotazione/mobilità all'interno del P.I.L, perché il sistema delle relazioni sindacali sono regolamentate dal DPR.164/2002, che all'art.25 stabilisce le differenze di azione tra materie oggetto di contrattazione, ovvero quelle di esame congiunto.

La mobilità interna e l'organizzazione del lavoro sono materie esclusivamente contrattuali che si inseriscono nel sistema delle relazioni sindacali tramite esame congiunto, così come previsto dall'art.25 commi b, f,e d.

E' lapalissiano rammentare che siffatta modalità è inserita anche nel vigente A.Q.N all'art. 4, che regola il sistema di partecipazione, informazione ed esame, racchiudendo il tutto all'art. 1 commi b,f.

Per tutto quando premesso, si invitano le SS.LL a prendere atto di quanto previsto da normative di rango superiore, che determinano senza dubbi di interpretazione che il P.I.L di Catania Piazza-Lanza non può prevedere gli argomenti trattati/inseriti, dal momento che per siffatte materie è necessario la contrattazione/esame congiunto nei tempi e modi previsti.

Pertanto si diffida la Direzione di Catania - Piazza-Lanza nel procedere alla sottoscrizione di siffatto P.I.L.

Al Provveditore si invia per opportuna conoscenza, affinché vigili sull'esatta applicazione delle normative menzionate dalla sigla scrivente.

Si avvisa che diversa decodificazione rispetto la materia del contendere costringeranno la sigla scrivente ad attuare le azioni pertinenti la questione.

Alla Segreteria Nazionale per necessaria informazione.

Cordialità.

**il Segretario Generale**  
**UILPA Polizia Penitenziaria Sicilia**  
*Gioacchino Veneziano*